



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2677/2026

Oggetto: BISCOTTIFICIO GRONDONA S.P.A., VIA CAMPOMORONE 48B, GENOVA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, RILASCIATA CON A.D. N. 413 DEL 26/02/2019 E SS.MM.II., RELATIVA AI COMPARTI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA, EMISSIONI IN ATMOSFERA, IMPATTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 100,00.

In data 10/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028.

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto scarichi idrici

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il D.M. 22 novembre 2017 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

liquido di categoria C”;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, che dispone che l’Autorità d’Ambito (ora Ente di Governo dell’Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Richiamato l’A.D. n. 413 del 26/02/2019 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata al Biscottificio Grondona S.p.A. l’ Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa ai comparti emissioni in atmosfera, scarichi in pubblica fognatura ed acustica, per l’attività svolta presso l’insediamento sito a Genova in Via Campomorone 48B;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 9669 del 16/02/2026 Biscottificio Grondona S.p.A. ha presentato istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 413/2019, relativamente al comparto scarichi;

la documentazione trasmessa dall’Azienda risultava costituita dai seguenti documenti:

- modulo dell’istanza MDA riferito alla modifica dello scarico per acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica;
- ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- planimetria dello stato di fatto della rete fognaria;
- planimetria dello stato di progetto della rete fognaria;
- schema a blocchi dell’impianto di depurazione dei reflui industriali;
- relazione tecnica modifica sostanziale dell’A.U.A.;
- manuale trattamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue;
- schema P&ID dell’impianto di trattamento (di difficile lettura);
- schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- copia della carta d'identità del titolare;

con nota prot. n. 12066 del 26/02/2026 la suddetta istanza è stata dichiarata irricevibile a causa della mancanza di alcuni allegati obbligatori;

con nota assunta al protocollo con n. 14521 del 10/03/2026 l'Azienda ha ritrasmesso la medesima documentazione già fornita con nota assunta al protocollo con n. 9669 del 16/02/2026, integrata con la relazione di valutazione d'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, relativa all'installazione del nuovo impianto di depurazione;

con note assunte al protocollo con n. 15372 del 12/03/2026 e n. 15757 del 16/03/2026 l'Azienda ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- modulo MDA riferita all'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. vigente;
- scheda A – scarichi di acque reflue;
- dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico;
- relazione tecnica modifica sostanziale dell'A.U.A. aggiornata;
- cartografia CTR corpo idrico limitrofo;
- dichiarazione firmata sulla pratica da considerare;

con nota prot. n. 17849 del 24/03/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla modifica sostanziale dell'A.U.A. in oggetto, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per i comparti scarichi in pubblica fognatura ed acustica;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni, dalla data di presentazione della comunicazione di modifica, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo con n. 20880 del 07/04/2026 è pervenuta, tramite S.U.A.P., una richiesta di integrazioni formulata dal Comune di Genova – U.O.C. Acustica, al fine del rilascio del proprio parere di competenza;

con nota assunta al protocollo con n. 21517 del 09/04/2026 è pervenuta una richiesta di integrazioni formulata da IRETI S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, al fine dell'emissione del parere di competenza;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 23410 del 17/04/2026 è stata inoltrata all'Azienda una richiesta di integrazioni, comprensiva di quelle formulate dal Comune di Genova – U.O.C. Acustica e da IRETI S.p.A., con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

con nota assunta al protocollo con n. 40128 del 30/06/2026 sono pervenute, tramite S.U.A.P., alcune delle integrazioni richieste con la succitata nota del 17/04/2026;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo con n. 41259 del 06/07/2026 l'Azienda ha fornito riscontro alle richieste formulate da IRETI S.p.A.; tuttavia, lo schema a blocchi dell'impianto di depurazione trasmesso non è risultato essere quello effettivamente richiesto;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 42158 del 09/07/2026 è stata inoltrata all'Azienda un'ulteriore richiesta di integrazioni, con contestuale mantenimento della sospensione dei termini procedimentali;

con nota assunta al protocollo con n. 43680 del 15/07/2026 sono pervenute, tramite S.U.A.P., le integrazioni richieste con la succitata nota del 09/07/2026;

con note assunte al protocollo con n. 25368 del 27/04/2026 e n. 26161 del 29/04/2026 il Comune di Genova ha rilasciato il Nulla Osta Acustico in Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi della L. 447/1995 così come modificata dal D.Lgs. n. 42/2017;

con nota RT009622-2026-P del 05/08/2026, assunta al protocollo con n. 48632 del 06/08/2026, IRETI S.p.A. ha trasmesso parere favorevole relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, successivamente ritrasmesso dal S.U.A.P. nella medesima data e assunto al protocollo con n. 48669;

a seguito della richiesta avanzata da Città Metropolitana di Genova in data 21/04/2026, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato in data 22/04/2026 la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che

in data 07/09/2026 il personale tecnico dell'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole con prescrizioni in merito alla modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 413 del 26/02/2019, allegata alla relazione di chiusura procedimento agli atti nel relativo fascicolo informatico;

per quanto riguarda il comparto emissioni in atmosfera non sono intervenute modifiche rispetto a quanto autorizzato con l'A.U.A. n. 413 del 26/02/2019, e che pertanto rimane invariato l'assetto impiantistico ed il quadro prescrittivo;

Richiamata la suddetta relazione tecnica istruttoria, redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui alle premesse, come atti presupposti al presente provvedimento, dalla quale emerge quanto segue.

Nell'insediamento produttivo sito a Genova in Via Campomorone 48B l'Azienda svolge l'attività di produzione dolciumi (biscotti e prodotti da forno quali pandolci e torte).

L'Azienda ha avanzato istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. in previsione dell'installazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali generati dall'attività, che attualmente sono scaricati tal quali in pubblica fognatura.

Il ciclo produttivo comprende le seguenti fasi:

- 1) stoccaggio materie prime
- 2) preparazione impasti e formatura prodotti
- 3) cottura nei forni
- 4) raffreddamento e confezionamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

5) stoccaggio prodotti finiti

L'insediamento è costituito da una zona uffici dotata di servizi igienici, da un magazzino dei prodotti in ingresso e dei prodotti finiti, da una zona produzione e confezionamento.

L'attività produttiva è discontinua ed è svolta con un orario compreso tra le 7.00 e le 18.00 considerando anche le attività di pulizia e di magazzino.

L'approvvigionamento idrico per l'attività avviene interamente dall'acquedotto pubblico.

Le acque reflue industriali derivano dal lavaggio delle teglie, dei contenitori, delle attrezzature impiegate, dell'uva sultanina e dei pavimenti e da un impianto di deumidificazione dell'aria compressa. Parte dell'acqua reflua scaricata deriva dallo scioglimento del ghiaccio utilizzato per gli impasti. L'Azienda stima una portata media giornaliera di 9 m³/giorno, una portata massima giornaliera di circa 10 m³/giorno e un volume annuo pari circa a 3.500 m³/anno.

Dalla verifica delle analisi di autocontrollo allo scarico dell'Azienda e dei controlli svolti da IRETI S.p.A. si rileva una variabilità significativa dei parametri caratterizzanti lo scarico, verosimilmente legata alle differenti condizioni operative e ai momenti di prelievo del campione, spesso coincidenti con attività di lavaggio o fine produzione, talvolta con superamenti significativi dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, Colonna II dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, in particolare per i parametri COD, BOD₅, solidi sospesi totali, fosforo totale, grassi ed oli animali e vegetali e tensioattivi totali, motivo per il quale l'Azienda ha deciso l'installazione di un impianto di trattamento dei reflui.

Dall'elaborato grafico intitolato "Planimetria stato attuale" risulta il sotto riportato stato di fatto della rete fognaria interna dell'insediamento, in cui sono presenti n. 8 punti di scarico, di cui 2 in rete fognaria pubblica e 6 in corpo idrico superficiale.

Il primo punto di scarico, recapitante in rete fognaria pubblica, risulta composto da:

- acque reflue industriali - derivanti dal lavaggio delle teglie, dei contenitori, delle attrezzature impiegate, dell'uva sultanina e dei pavimenti, da un impianto di deumidificazione dell'aria compressa e dallo scioglimento del ghiaccio utilizzato per gli impasti - le quali vengono scaricate direttamente senza alcun trattamento e previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato;
- acque reflue domestiche dei servizi igienici le quali vengono scaricate direttamente senza alcun trattamento.

Il secondo punto di scarico, recapitante in rete fognaria pubblica, risulta composto interamente da acque reflue domestiche dei servizi igienici, le quali vengono scaricate direttamente senza alcun trattamento.

I rimanenti sei punti di scarico scaricano direttamente nel torrente Verde, senza alcun trattamento, le acque meteoriche.

Nell'elaborato grafico intitolato "Planimetria di Progetto" l'assetto delle reti fognarie interne rimane pressoché invariato ad eccezione della rete industriale, la quale prevede, prima dello scarico nella pubblica fognatura, un convogliamento del refluo nel nuovo depuratore di seguito descritto.

Le succitate acque reflue industriali derivanti dall'attività verranno quindi rilanciate al nuovo sistema di depurazione per essere infine recapitate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali risulterà costituito da:

- pozzetto di sollevamento;
- pozzetto di calma;
- degrassatore bicamerale;
- vasca di equalizzazione;
- misuratore di portata;
- depuratore ATLAS AT30 OVAL;
- pozzetto fiscale di campionamento.

Il degrassatore sarà bicamerale, realizzato in cemento, con un volume di 4.000 litri. Il pretrattamento fisico, spesso utilizzato per i reflui derivanti dalle cucine e dalle lavanderie, è utilizzato per la rimozione degli oli, delle schiume, dei grassi, e di tutte le sostanze che hanno peso specifico inferiore a quello del liquame.

L'equalizzazione del refluo sarà effettuata utilizzando un serbatoio in cemento con un volume utile di circa 5 metri cubi. L'equalizzazione consentirà sia di ottenere un refluo qualitativamente più costante sia di alimentare in maniera uniforme l'impianto anche durante i fine settimana o durante i periodi di ferie. Il refluo sarà quindi prelevato da una pompa trituratrice sommersa che lo solleverà immettendolo nella fase successiva dell'impianto. Un sensore di livello monitorerà in continuo l'altezza del refluo all'interno della vasca e segnalerà, con i dovuti allarmi, anomalie di altissimo o bassissimo livello. In base al tipo di allarme il PLC bloccherà o azionerà la pompa di alimentazione. Quando il livello si troverà all'interno del range impostato la pompa lavorerà con i cicli temporizzati di pausa-lavoro.

Il refluo equalizzato sarà quindi rilanciato, previo passaggio in misuratore di portata, all'impianto biologico a fanghi attivi ATLAS AT30 OVAL, che prevede le seguenti fasi di processo:

- camera non aerata con labirinto a flusso verticale: il refluo grezzo entrerà nella prima camera dove avverrà la degradazione dei materiali grossolani e dell'azoto attraverso processi di denitrificazione;
- camera aerata: nel liquame pretrattato, in ambiente aerobico, avverrà la degradazione biologica delle sostanze organiche e dell'azoto. Camera aerata e non aerata saranno messe in comunicazione anche da una linea di ricircolo interna dei fanghi;
- camera di chiarificazione finale: l'effluente sarà affinato con una ulteriore fase di sedimentazione. Questa fase è aiutata, in caso di picchi di portata, da un apposito spazio di ritenzione integrato nella camera aerata, che fungerà da limitatore di flusso e permetterà di portare a termine il processo di sedimentazione in maniera indisturbata. Il ricircolo dei fanghi di supero sarà assicurato con una opportuna linea fanghi che non utilizzerà pompe sommerse ma semplici pompe ad aria.

Nell'impianto di depurazione saranno inoltre presenti:

- sistema di dosaggio nutrienti (rapporto C:N:P = 100:5:1);
- sistema automatico di correzione pH;
- quadro elettrico con PLC e telecontrollo remoto.

L'impianto sarà sottoposto a manutenzione periodica con controlli dei parametri di funzionamento, verifica dell'ossigenazione e spurgo dei fanghi prodotti, i quali saranno conferiti a ditte autorizzate per il loro smaltimento.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Scarichi di acque reflue

Le acque reflue industriali trattate nell'impianto di depurazione saranno collettate nella rete fognaria pubblica tramite un unico punto di scarico. Tale punto di scarico sarà dotato di pozzetto di prelievo ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84:

✓ Latitudine 44.5045556 – Longitudine 8.8963333

Considerato altresì che il gestore IRETI S.p.A. ha espresso parere favorevole attestando quanto segue:

- la modifica sostanziale consiste nell'installazione dell'impianto di depurazione;
- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento compatibile a ricevere lo scarico in oggetto;
- le coordinate geografiche del punto di immissione in pubblica fognatura sono WGS84 Lat 44.5045556 N, Lon 8.8963333 E e Gauss Boaga Est 1491789.206, Nord 4927735.602;
- i reflui terminali confluiscono al depuratore dell'Area Centrale di Genova (D.A.C.);
- l'insediamento interessato svolge attività produzione di biscotti ed altri prodotti dolciari da forno; corrispondente all'attività: Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;
- lo scarico in oggetto risulterà costituito da acque di risulta del ghiaccio utilizzato per gli impasti, da acque di lavaggio delle attrezzature, delle teglie, dei contenitori, dei prodotti alimentari, dei pavimenti e da un impianto di deumidificazione dell'aria compressa classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite disoleatura e impianto biologico a fanghi attivi;
- l'insediamento è esistente alla data del 25 maggio 2005, in questo caso l'autorizzazione all'allaccio si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. Il Gestore si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato;
- il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 m³;
- il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2.400 m³;
- gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 (colonna scarichi in fognatura) dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il volume scaricato dovrà essere oggettivato mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati;

Rilevato che in data 22/04/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., a seguito della richiesta avvenuta in data 21/04/2026 da parte della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che gli oneri istruttori, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari a € 100,00, sono stati corrisposti in data 11/02/2026 tramite piattaforma pagoPA e introitati secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico, con prot. n. 54685 del 09/09/2026, a cui è stata allegata la relazione tecnica istruttoria;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 413 del 26/02/2019;

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

- A) di autorizzare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, rilasciata al Biscottificio Grondona S.p.A. con A.D. n. 413 del 26/02/2019 per l'attività di produzione dolciumi svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Campomorone 48B;
- B) di autorizzare il Biscottificio Grondona S.p.A. allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica, previo trattamento, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna II (colonna scarichi in pubblica fognatura) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con punto di scarico individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84: Latitudine 44.5045556 – Longitudine 8.8963333;
- C) di mandare il presente atto ai Servizi Finanziari per quanto di competenza;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- D) di fare salvo quanto autorizzato nell'A.U.A. n. 413 del 26/02/2019 per il comparto emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto invariato;
- E) di modificare ed aggiornare il quadro prescrittivo relativo al comparto scarichi in pubblica fognatura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale n. 413 del 26/02/2019 e ss.mm.ii., sostituendolo integralmente con le seguenti prescrizioni;
- 1) il Titolare dello scarico dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque la data di fine lavori relativi al completamento dell'installazione e della messa in esercizio dell'impianto di trattamento dei reflui industriali, che dovranno essere realizzati in conformità al progetto approvato entro 180 giorni dall'adozione della presente autorizzazione; tale comunicazione dovrà essere corredata da dichiarazione firmata da tecnico abilitato e da materiale fotografico a testimonianza della realizzazione delle opere a regola d'arte;
 - 2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 3) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - 4) ai fini di autocontrollo, il Titolare dello scarico dovrà effettuare le analisi delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione, con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna II (pubblica fognatura) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti parametri specifici: pH, COD, BOD₅, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo totale, grassi ed oli animali e vegetali, tensioattivi totali;
 - 5) le analisi, di cui al precedente punto, dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi o da tecnico abilitato. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
 - b. le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
 - c. le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
 - d. l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
 - e. i limiti di riferimento normativi;
 - f. un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Tali referti analitici dovranno essere conservati dal Titolare degli scarichi e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di controllo per il periodo di validità dell'autorizzazione.

- 6) entro 90 giorni dalla data di fine lavori di cui al precedente punto 1), il Titolare dello scarico dovrà effettuare le prime analisi di autocontrollo di cui al punto 4), che dovranno essere inviate, entro il medesimo termine, alla Città Metropolitana di Genova;
- 7) i certificati analitici successivi alla prima analisi di cui al precedente punto, dovranno essere conservati dal Titolare dello scarico e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di controllo per il periodo di validità dell'autorizzazione; in alternativa ai certificati analitici, potranno essere conservati i rapporti di prova timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnati dal relativo verbale di campionamento riportante tutte le informazioni indicate al precedente punto 5);
- 8) con riferimento alle analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 4), qualora venissero rilevati superamenti dei limiti prescritti, i relativi certificati analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova, accompagnati da una relazione descrittiva delle motivazioni tecnico-impiantistiche che hanno determinato tali superi e le misure correttive adottate;
- 9) il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque reflue industriali dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo;
- 10) il pozzetto fiscale di campionamento, di cui al precedente punto, dovrà avere caratteristiche tali da consentire un adeguato ristagno di acque reflue trattate, pari ad almeno 6 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- 11) non dovranno essere presenti tubazioni di troppo pieno che permettano di bypassare le diverse sezioni dell'impianto di depurazione, in particolare tra il pozzetto con pompa sommersa e la tubazione di uscita del pozzetto fiscale di campionamento, data la loro estrema vicinanza;
- 12) i prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere stoccati al riparo di eventi meteorici ed i contenitori/fusti mantenuti sempre perfettamente chiusi;
- 13) per l'uso, la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere adottate tutte le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza di ogni prodotto;
- 14) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature, strumentazioni e manufatti dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre un buon funzionamento degli stessi e una corretta capacità di depurazione delle acque reflue, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione del produttore; nell'impianto di depurazione dovranno essere sempre disponibili dei volumi utili disponibili a garantire la sedimentazione dei principali inquinanti;
- 15) l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia mediante la rimozione dei sedimenti accumulatisi sul fondo delle vasche e l'asportazione degli oli e grassi surnatanti in superficie del degrassatore; i fanghi, i materiali oleo-assorbenti ed altri materiali residui derivati dalle periodiche operazioni di pulizia dell'impianto di depurazione, dovranno essere gestiti come rifiuti ed inviati a smaltimento ex situ presso impianti autorizzati, mediante l'impiego di apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, in



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

conformità alla vigente normativa; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;

- 16) gli interventi di manutenzione agli impianti di trattamento, le operazioni di pulizia mediante asportazione di fanghi sedimentati ed oli/grassi surnatanti, le operazioni di pulizia della rete di raccolta e convogliamento delle acque reflue industriali, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino, dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 20);
- 17) la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione, da parte dell'Azienda, di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati entro la data di attivazione dello scarico, giudicati idonei da IRETI S.p.A.;
- 18) è fissato un volume giornaliero massimo scaricabile di acque reflue industriali pari a 10 m³ ed un volume annuo massimo scaricabile pari a 2.400 m³, come prescritto nel parere di IRETI S.p.A., in Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori allo scarico opportunamente installati, a cura dell'Azienda e giudicati idonei da IRETI S.p.A.;
- 19) non potranno essere scaricati nella pubblica rete fognaria reflui e altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione, come oli minerali e sostanze solide;
- 20) il Titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e del successivo ripristino;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento e delle relative apparecchiature;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

- 21) il Titolare dello scarico dovrà tempestivamente comunicare qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;

- 22) il Titolare dello scarico dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere di IRETI S.p.A., citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato 1);
- 23) il Titolare dello scarico, in caso di cessazione definitiva dello scarico, dovrà darne comunicazione, entro 10 giorni dalla chiusura, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'A.R.P.A.L.;
- 24) il Titolare dello scarico, in caso di interruzione temporanea dello scarico, dovrà darne comunicazione specificando le motivazioni, entro 10 giorni dalla sospensione, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'A.R.P.A.L.; dovrà altresì comunicare la data di riattivazione dello scarico con le medesime modalità.
- 25) l'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel N.O.A., come indicato nel parere rilasciato dal Comune di Genova in materia di acustica, citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento; l'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;
 - le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52.

- il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
 - è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
 - il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico dovrà comunicare al Gestore i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal Gestore stesso;
 - i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
 - qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'A.R.P.A.L. e a IRETI S.p.A. (Ufficio Impianti di Depurazione Liguria e Ufficio Scarichi Industriali Liguria, via fax n. 010 5586403 e via PEC all'indirizzo ireti@pec.ireti.it) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
 - qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:

- Biscottificio Grondona S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- Comune di Genova - Direzione Ambiente;
- IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali;
- A.R.P.A.L..

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 89 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di modifica sostanziale del 16/03/2026, tenuto conto di 89 giorni di sospensione dei termini procedurali.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**